

# COMUNE DI MISTERBIANCO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

## ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 E DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA N. 50 DEL 31 MARZO 2020

### SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DEI BUONI SPESA UTILIZZABILI PRESSO I SOGGETTI ISCRITTI NELL'ELENCO DEL COMUNE DI MISTERBIANCO

L'anno duemilaventi il giorno \_\_\_\_\_ del mese di aprile si stipula il presente accordo di collaborazione

#### TRA

Il Comune di Misterbianco con sede in Via S. Antonio Abate, n.3 - C.F. 80006270872 P. Iva 01813440870 in persona del Dott./Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il/la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella sua qualità di \_\_\_\_\_, in seguito anche "*L'Ente*";

#### E

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_  
C.F./P. Iva \_\_\_\_\_, REA \_\_\_\_\_ in persona del  
legale rappresentante Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
domiciliato/a per la carica presso la sede legale della ditta, in seguito anche "*Esercente*";

#### PREMESSO CHE

- con l'[Ordinanza n. 658/2020](#) del Capo Dipartimento della Protezione Civile recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", sono state ripartite ai Comuni le risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare anche attraverso l'adozione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali a favore di individui e nuclei familiari in particolari condizioni di disagio economico;
- in base al riparto operato nella medesima ordinanza al Comune di Misterbianco è stata assegnata la somma di euro € 501.364,86;
- che la suddetta somma è stata impinguata con Fondi Comunali per € 35.000,00
- visto l'avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto di esercenti la vendita di generi alimentari pubblicato sul sito istituzionale del Comune in data 31.03.2020;
- vista l'adesione dell'esercente al predetto avviso espressa mediante istanza pervenuta al prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ciò premesso, si conviene quanto segue:

#### Art. 1

## **Oggetto**

1. Il presente accordo di collaborazione ha per oggetto la gestione dei buoni spesa emessi dal Comune di Misterbianco su apposito supporto cartaceo, a titolo di contributo socio assistenziale, utilizzabili dai beneficiari individuati dallo stesso Comune per finalità di solidarietà alimentare di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile [n. 658 del 2020](#).

2. In particolare, esso disciplina le modalità di accettazione e rendicontazione da parte dell'operatore economico già inserito nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale di tali buoni spesa per la fornitura di generi alimentari e/o di prima necessità ai cittadini beneficiari degli stessi.

3. L'operatore economico dichiara che il codice ATECO della propria attività è \_\_\_\_\_.

4. Con la sottoscrizione del presente accordo le parti non concludono un contratto di fornitura di beni né di prestazioni di servizi.

5. L'operatore commerciale si impegna a cedere ai portatori dei buoni spesa emessi dal Comune esclusivamente generi alimentari e/o beni di prima necessità escludendo tassativamente: tabacchi, alcolici, giochi in denaro (scommesse, gratta e vinci, lotto, etc) cosmetici, profumi, generi da maquillage e ricariche telefoniche, fino all'importo pari al valore nominale di tali buoni spesa.

6. I suddetti buoni sono gestiti tramite la Piattaforma SIVoucher.

7. Il Comune si impegna a rimborsare il valore di tali beni, a seguito della presentazione della documentazione di cui al successivo art. 3.

8. Le parti si danno atto che il Comune non assume alcuna obbligazione per il pagamento di beni ceduti dall'operatore economico per importi superiori al valore del buono spesa.

9. Il valore del presente accordo di collaborazione non è determinabile, non potendo il Comune garantire che i buoni spesa consegnati vengano utilizzati nell'esercizio commerciale del sottoscrittore, essendo tale decisione rimessa alla libera determinazione dei beneficiari.

## **Art. 2**

### ***Caratteristiche del buono spesa***

1. Il buono spesa è un documento di legittimazione cartaceo personalizzato del valore nominale come specificatamente indicato nel singolo buono Iva inclusa emesso secondo l'art. 6-quater del DPR 663/1972.

2. I buoni spesa sono cumulabili, non sono convertibili in denaro e non danno diritto a eventuali resti in denaro o in altra forma. Ove l'importo dell'acquisto effettuato dal beneficiario sia superiore al valore nominale del buono spesa, questi è tenuto ad integrare il corrispettivo complessivamente spettante all' esercente.

3. I buoni spesa non sono cedibili e non possono essere commercializzati. Possono essere utilizzati solo se datati e firmati dal beneficiario. Il loro utilizzo risulta altresì dall'apposizione del timbro dell' esercente da questi apposto a tergo sul buono spesa a comprova di erogata prestazione o avvenuta cessione dei beni alimentari.

4. Ogni buono spesa, per essere considerato valido ed essere quindi speso presso l'esercizio commerciale e conseguentemente rimborsato dal Comune, dovrà recare il timbro originale del Comune di Misterbianco.

5. L' esercente garantisce la spendibilità dei buoni spesa con riferimento ai prezzi di vendita esposti anche per i prodotti in offerta e c.d. sottocosto.

6. I buoni spesa hanno la durata di 15 giorni

## **Art. 3**

### ***Modalità di gestione contabile e fiscale del buono spesa. Rendicontazione e pagamento***

1. L' esercente all'atto della cessione dei beni rilascia all' acquirente uno scontrino fiscale ordinario emesso al momento in cui lo stesso ha "pagato" la spesa con il buono alimentare.

2. L' esercente successivamente trasmetterà al Comune la richiesta di pagamento dei buoni cartacei acquisiti, emettendo fattura elettronica fuori campo IVA ex art. 2, comma 3, lett.a) del DPR n.633/72 per un importo pari al valore dei buoni spesa "riscossi" dagli utenti.

3. Nella fattura elettronica deve essere indicato il codice univoco EMO0SP; non deve essere valorizzato il campo CIG, in quanto si è fuori dall'applicazione del codice dei contratti di cui al [D.Lgs. 50/2016](#) e dell'art. 3 della [legge n. 136/2010](#), in quanto la sostanza dell'operazione consiste nella concessione di un contributo assistenziale ai beneficiari, incorporato nel valore nominale del buono spesa che il comune si impegna a pagare direttamente.

4. Contestualmente all'emissione della fattura elettronica, l'esercente deve consegnare all'ufficio Servizi Sociali del Comune la rendicontazione dei buoni spesa mediante una distinta analitica dei buoni "riscossi" dagli utenti con allegati gli originali dei buoni spesa datati e firmati, e copia degli scontrini emessi al momento della cessione dei beni.

#### **Art. 4**

##### ***Obblighi dell'operatore commerciale***

L'esercente sottoscrivendo il presente accordo di collaborazione dichiara, ad ogni effetto di legge:

- di non aver riportato condanne per reati di criminalità organizzata o sostegno alla criminalità organizzata, truffa allo Stato, e frode alimentare o sanitaria di cui agli artt. 439, 440, 442, 444 e 515 del codice penale;
- di essere in regola con le norme sull'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale, ogni variazione di dati/informazioni riguardante il proprio esercizio commerciale in relazione alla fornitura del servizio di che trattasi.

#### **Art. 5**

##### ***Durata***

1. Il presente accordo ha la durata di **mesi due** decorrenti dalla sottoscrizione, e potrà essere rinnovata anche tramite scambio di lettere commerciali a mezzo posta elettronica certificata nell'ipotesi attivazione di ulteriori misure di sostegno alimentare.

2. La convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento per:

- inosservanza e violazione degli obblighi derivanti dalla stessa;
- cessazione dell'attività.

3. Ciascuna delle parti potrà recedere anticipatamente; in tal caso, tale volontà dovrà essere comunicata con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni lavorativi.

#### **Art. 6**

##### ***Modalità di versamento***

1. Il Comune si impegna ad effettuare il pagamento delle somme di cui al presente accordo mediante accredito sul conto corrente codice IBAN \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_, indicato dall'Esercente.

#### **Art. 7**

##### ***Formalità***

1. Il presente accordo di collaborazione è redatto sotto forma di scrittura privata con obbligo di registrazione in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione restano in capo alla parte che intenderà procedervi.

#### **Art. 8**

##### ***Foro competente***

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente accordo convenzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di \_\_\_\_\_.

#### **Art. 9**

##### ***Rinvio***

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto applicabili.

*Letto, approvato, sottoscritto.*

*Per l'Esercente*

*Per il Comune di*

---

---